

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE**

prima sezione civile

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr.ssa Anna Rita Pasca	presidente
dr. Maurizio Petrelli	consigliere
avv. Clemi Tinto	giudice ausiliario est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 394 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024

TRA

Parte_1 (CF *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso il cui studio - in [REDACTED] - è elettivamente
domiciliata in virtù di mandato in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1 (P.Iva *P.IVA_1*, in persona
dell'Amministratore pro tempore, tramite la sua procuratrice speciale *Controparte_2*
[...], C.F./P.IVA *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] in virtù di procura in atti

APPELLATA

All'udienza del 10/06/2026 le parti hanno precisato le conclusioni, innanzi al Giudice istruttore, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. [REDACTED] del 29.11.2023, pubbl. in pari data: “ Con atto di citazione notificato a CP_1 , la sig.ra Parte_1 ha spiegato formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2296/20 emesso in data 23.11.2020 dal Tribunale Civile di Lecce e ritualmente notificato, per chiedere ed ottenere: accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta e per l'effetto dichiarare non dovute, da parte dell'odierna opponente, le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede sin da ora la revoca; nel merito accertare e dichiarare il contratto di finanziamento per cui è causa nullo ed illecito per usurarietà del tasso di interesse applicato;

accertare e dichiarare il contratto di finanziamento per cui è causa nullo ed illecito per usurarietà del tasso degli interessi moratori;

accertare dichiarare che il contratto di finanziamento è nullo per divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, applicare la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto;

per l'effetto, condannare la CP_3 a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con l'applicazione semplice con tutte le conseguenze di legge.

Costituitasi la CP_1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e disposta CTU contabile, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.”.

Con la suddetta sentenza n. [REDACTED] il Tribunale di Lecce così decideva: “Accoglie in parte la domanda avanzata da Parte_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2815/19 e condanna la stessa al pagamento della minore somma di € 16.429,25 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo in favore di CP_4 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2) Spese di lite compensate

Pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'ente creditizio in ragione del 50% e il restante 50% a carico dell'opponente.”.

Il Tribunale così motivava la decisione: “Il CTU ha rielaborato il tasso applicato, includendo correttamente il premio assicurativo, ed ha riscontrato il superamento del tasso soglia alla data di stipula del contratto – vedi seconda ipotesi- Per quanto attiene, invece, alla verifica

del tasso di interesse di mora pari al 14,60% annuo, non si è riscontrato il superamento del tasso soglia (tasso di mora annuo corrispettivo 14,60%; tasso soglia mora 19,80%) (ove confrontato con il tasso soglia determinato secondo i criteri sopra descritti).

Si precisa che, nell'ipotesi di calcolo con inclusione delle spese di assicurazione, è stata riscontrata la discrepanza tra **Pt_2** indicato in contratto (16,59%) e quello ricalcolato (17,615%).

Accertata la discrepanza tra **Pt_2** riportato in contratto e **Pt_2** ricalcolato, il CTU, dott. **Per_1**, ha effettuato la rielaborazione del piano di ammortamento del finanziamento per cui è causa applicando i tassi BOT 12 mesi minimi anno precedente la stipula del contratto.

Ha, quindi, rideterminato l'importo dare-avere in complessive € 16.429,25 di cui € 1364,25 di interessi. ”

Avverso tale sentenza la sig.ra **Pt_1** ha proposto appello, cui ha resistito **CP_1**.

Precisate le conclusioni all'udienza del 10/06/2026, con note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione sollevata dalla **CP_1** in merito al “**RITO PROCESSUALE APPLICABILE**”; assume la convenuta che “*non ci si può esimere dal rilevare che il presente procedimento rientra di diritto nell'ambito della nuova disciplina del processo civile (Riforma Cartabia), atteso che la notifica dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo pec in data 02/05/2024.*”

In ordine alla decorrenza della riforma, a seguito della novella stabilita dall'art. 1, comma 380, legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), le nuove disposizioni sulle impugnazioni in generale e sull'appello (artt. 323 – 359 c.p.c., oltre all'art.283 c.pc.) “*si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023*” (art.35, comma 4, d. lvo n. 149/22). Mentre il parametro originario per l'applicazione della riforma dell'appello era in precedenza costituito dalla data di deposito della sentenza impugnata (se cioè successiva al 30 giugno 2023), con la anticipazione, in via generale, della decorrenza della riforma del processo civile ai procedimenti successivi al 28 febbraio 2023, è mutato anche il referente temporale per le nuove disposizioni sull'appello, dovendosi aver riguardo alla “*proposizione*” del gravame e, quindi, alla notificazione della citazione o al deposito del ricorso: se tali adempimenti si sono già perfezionati alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; altrimenti, se sono compiuti

successivamente, a partire quindi dal 1° marzo 2023, implicano l'applicazione delle norme riformate.

L'applicazione del vecchio rito processuale ha comportato l'inosservanza e la mancanza degli avvertimenti di cui al punto 7) dell'art. 163 c.p.c., ossia "... 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato". Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.

Ne deriva che, preliminarmente, andrà disposto il mutamento di rito con fissazione di nuova prima udienza nel rispetto degli anzidetti termini."

L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Nel caso in esame, l'appellato ha ricevuto la notificazione dell'atto di appello a mezzo posta elettronica certificata in data 2 maggio 2024 e si è tempestivamente costituito in giudizio, depositando comparsa contenente eccezioni preliminari e difese nel merito, dimostrando così di avere piena contezza dell'oggetto dell'impugnazione, dei motivi di gravame e del contenuto della sentenza appellata, come emerge dal tenore delle difese svolte.

L'eccezione sollevata si limita a denunciare l'asserita mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., senza indicare quale concreta attività difensiva sarebbe stata impedita o compressa, né quale effettivo pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio sarebbe derivato dalla pretesa omissione.

L'appellato, invero, ha potuto costituirsi e articolare compiutamente le proprie difese; non ha inoltre dedotto di essere stato tratto in errore sul termine di costituzione o sulle decadenze

Alla luce dei principi generali in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali, deve dunque ritenersi che l'eventuale omissione o incompletezza degli avvertimenti ex art. 163, n. 7, c.p.c. integra una nullità relativa della *vocatio in ius*, soggetta al regime dell'art. 164, comma 3, c.p.c. e che, di conseguenza, è sanata per effetto della costituzione dell'appellato e del raggiungimento dello scopo dell'atto, non essendo stato allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.

B. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.

La doglianza è infondata per i motivi che seguono.

La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.*

Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.

Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., va ora esaminato l'appello nel merito.

C. Con un unico motivo, l'appellante deduce *“SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. Carenza di motivazione. Nullità ed invalidità del contratto di finanziamento– illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese - indebita applicazione dei tassi d'interesse composti – violazioni delle condizioni contrattuali della banca – violazione dell'art. 1283 1284 cc e dell'art. 1346 cc.”.*

L'appellante lamenta che *“Il Giudice di prime cure ha omissis di pronunciarsi sulla domanda di nullità del contratto per aver la banca applicato in esso il metodo di ammortamento “alla francese” ne ha mai posto al CTU incaricato il quesito circa l'applicazione dell'interesse composto in luogo di quello semplice così come articolato correttamente nelle memorie di parte opponente. Nella fattispecie in esame, come risulta incontrovertibilmente dalle perizie contabili (in particolare da quella a firma della Dott.ssa Persona_2 che deve intendersi parte integrante ed essenziale del presente atto) nel contratto di finanziamento per*

cui è causa l'ammortamento alla francese ha generato un occulto ed illegittimo processo di capitalizzazione composta degli interessi."

Il motivo è infondato.

La domanda di nullità del contratto per illegittimità dell'ammortamento alla francese risulta già proposta in primo grado, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2296/2020, pertanto, non integra domanda nuova, ma specificazione di una *causa petendi* già introdotta, sicché è ammissibile la relativa censura di omessa pronuncia.

Il giudice d'appello, investito di un motivo che denunci l'omessa pronuncia del primo giudice, non è tenuto a rimettere la causa al Tribunale, ma deve decidere direttamente nel merito qualora la causa sia matura per la decisione, in ossequio ai principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele (Cass. 11 febbraio 2016, n. 4388; Cass. 6 luglio 2022, n. 13810; Cass. 16 marzo 2022, n. 8110).

In sostanza, la decisione appellata rimane assorbita da quella emessa dal giudice del gravame, il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, ancorché nell'ambito delle questioni sottoposte con i motivi di impugnazione.

Inoltre, il ctu ha rielaborato il piano di ammortamento del finanziamento per cui è causa applicando i tassi BOT 12 mesi minimi anno, precedente la stipula del contratto, prospettando due ipotesi di calcolo:

- nel primo caso è stato sviluppato il piano di ammortamento, applicando la formula della legge finanziaria dell'interesse composto (In tale ipotesi di calcolo, i risultati possono essere così riepilogati: RATE 16.510,72; DEB. RESIDUO 0,00; Q. CAPITALE 15.065,00; Q. INTERESSI 1.445,72)

- nel secondo caso è stato rielaborato applicando la seguente formula matematica della legge finanziaria dell'interesse semplice (In tale ipotesi di calcolo, i risultati possono essere così riepilogati: RATE 16.429,25; DEB. RESIDUO 0,00; Q. CAPITALE 15.065,00; Q. INTERESSI 1.364,25).

Quanto al merito della doglianza e, quindi, alla nullità e all'invalidità del contratto di finanziamento per l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese senza espressa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, questa Corte precisa che detto sistema di calcolo risulta predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate

dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi producendo un effetto anatocistico.

Come affermato da questa Corte di appello in precedenti pronunce, la capitalizzazione attuata, risultante dal "piano di ammortamento alla francese", non integra anatocismo. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che ha escluso che l'ammortamento c.d. "alla francese" determini la violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi si risolva in una pratica illegittima di anatocismo. L'ammortamento alla francese prevede infatti che l'obbligazione per interessi sia calcolata sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. La capitalizzazione avviene in regime "composto", nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). In questo caso, dunque, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).

Sul punto va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte con una recente ordinanza (Cfr. ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.

In applicazione dei principi enunciati va, pertanto, ritenuta infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita nullità del finanziamento per la semplice previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.

Nel caso di specie, il contratto prevede un piano di ammortamento alla francese conforme al modello standardizzato: rata costante, quota interessi calcolata sul capitale residuo, senza che gli interessi scaduti vengano a costituire base di calcolo per interessi successivi.

D. – Alla luce di quanto argomentato, sia l'appello e sia le eccezioni sollevate dalla difesa di CP– devono essere rigettati e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'appellata, tenendosi conto del valore della controversia (euro 16.000,00), dell'attività svolta e dei parametri di legge.

In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. [REDACTED] del 29.11.2023, pubbl. in pari data, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata CP_I delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € [REDACTED] per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.

Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

Lecce, 23 luglio 2026

Il Giudice Ausiliario est.

avv. Clemi Tinto

Il Presidente

dott.ssa Anna Rita Pasca